SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

87A10801

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 517.

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21;

Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia;

Udito il parere n. 301/87 reso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 11 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione. di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 23

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA LOMBARDIA.

Titolo I

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1.
Istituzione

L'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituito per la regione Lombardia con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, recepisce, promuove e organizza la domanda e l'offerta in materia di documentazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi nel territorio regionale, per quanto di sua competenza.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha sede legale in Milano.

Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolati dal presente statuto.

Art. 2.
Finalità

L'Istituto, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419:

raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica;

conduce studi e ricerche in campo educativo, al fine di sostenere e promuovere il dibattito e l'innovazione relativi alle strutture, ai metodi e ai contenuti dell'attività formativa;

promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;

promuove, organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola statale di ogni ordine e grado;

può attuare iniziative rivolte congiuntamente al personale direttivo e docente della scuola e a personale non appartenente ai ruoli previsti dal precedente capoverso, ma collegato con i compiti previsti dalla legge in rapporto all'educazione, mediante apposite convenzioni o accordi scritti con le amministrazioni e gli enti rispettivi, che assumono la parte di spesa relativa al loro personale;

fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale scolastico e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

L'Istituto attende inoltre a specifici interventi connessi con le esigenze formative della regione.

Per lo svolgimento delle proprie attività, ferma restando l'unicità della struttura dell'Istituto e la collocazione nella sede legale di esso delle sezioni e dei servizi, l'Istituto medesimo può articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche utilizzando uffici o istituzioni scolastiche esistenti.

Art. 3.
Attività di documentazione e informazione

Allo scopo di perseguire e realizzare concretamente le finalità di cui al primo capoverso del precedente art. 2, l'Istituto:

raccoglie, conserva, mantiene accessibile e diffonde, nei modi più opportuni ed avvalendosi delle tecnologie più efficaci, il materiale che documenti i risultati delle attività di studio, ricerca, sperimentazione ed aggiornamento condotte sia per iniziativa propria, sia per iniziativa di altri enti, pubblici e privati, validamente operanti nel settore scolastico ed educativo;

mantiene costanti rapporti con gli altri I.R.R.S.A.E, con il centro europeo dell'educazione, con la biblioteca di documentazione pedagogica, con le università e con gli istituti, gli enti e gli organismi di ricerca, con i distretti scolastici del proprio territorio, con le scuole, con l'Amministrazione della pubblica istruzione, con le regioni e gli enti locali;

cura la pubblicazione periodica di un proprio bollettino e promuove, qualora lo ritenga necessario, la pubblicazione, nelle forme e modalità più compatibili con le proprie finalità e attribuzioni, dei risultati di maggior rilievo scientifico e documentario delle attività realizzate nell'ambito della propria programmazione.

Art. 4.
Attività di ricerca e di studio

L'Istituto, per realizzare le finalità di cui al secondo capoverso dell'art. 2 del presente statuto, svolge e promuove studi e ricerche e ne pubblicizza i risultati nei modi più efficaci ed opportuni.

Tali attività di studio e di ricerca sono svolte direttamente dall'Istituto con l'impiego di personale comandato, con l'eventuale collaborazione di personale disponibile, appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo, docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado e del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 5.

Attività di sperimentazione

Con riferimento ai compiti di cui al terzo capoverso del precedente art. 2, l'Istituto:

propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione per l'innovazione degli ordinamenti e delle strutture;

promuove, con il consenso dei competenti organi collegiali di circolo e di istituto, sperimentazioni per l'innovazione sul piano metodologico-didattico che interessino più istituzioni scolastiche;

esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero, sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali e, se richiesto, in merito ai criteri di riconoscimento degli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole sperimentali;

assiste, se richiesto, progetti di innovazione metodologico-didattica cui siano interessati più istituti e assiste i medesimi progetti di singoli istituti, nonché quelli relativi all'innovazione di ordinamenti e strutture;

predispone, per la conferenza dei presidenti, una relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture contenente i dati fondamentali per la verifica dei risultati e per la loro valutazione scientifica, anche ai fini di cui al comma primo, lettera *b*), dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 6.

Attività di aggiornamento

Con riferimento ai compiti di cui al quarto e quinto capoverso del primo comma del precedente art. 2, l'Istituto:

organizza, attua e, se richiesto, assiste iniziative di aggiornamento per il personale scolastico;

assume iniziative e predispone strumenti ai fini del coordinamento delle attività di aggiornamento;

promuove attività di formazione di esperti della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento educativi.

Art. 7.

Risorse

Per l'assolvimento dei propri compiti, l'Istituto si avvale:

dell'opera del personale comandato a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

dell'uso di laboratori di ricerca di propria istituzione;

della collaborazione di cattedre e di istituti universitari, con cui stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni;

dell'opera di ispettori tecnici;

della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione, secondo accordi stipulati in base al disciplinare tipo previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

dell'uso dei locali, attrezzature e dotazioni didattiche che le università e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione.

Titolo II

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 8.

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'Istituto è composto da quindici membri come previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

I componenti del consiglio direttivo dell'Istituto durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo:

sovrintende collegialmente alla direzione politica, tecnica ed amministrativa dell'Istituto nel quadro legislativo e normativo vigente;

elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il quale resta in carica un anno e può essere riconfermato;

può eleggere uno o due vice presidenti;

designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni;

delibera annualmente il programma di attività con l'indicazione delle relative spese;

delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo e le variazioni relative all'esercizio in corso, nonché il conto consuntivo;

autorizza il presidente a stare in giudizio per conto dell'Istituto e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;

autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;

delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;

delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi;

delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero sulle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale a norma del secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

delibera le modifiche al presente statuto e l'adozione del regolamento interno;

si pronuncia nei casi controversi sulle competenze delle sezioni e dei servizi;

adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste al sesto, ottavo, nono, decimo, undicesimo capoverso le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui al diciottesimo capoverso per quanto riguarda le modifiche al presente statuto è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Il consiglio direttivo, in rapporto all'entità degli impegni e delle funzioni, che attribuirà ai propri membri, potrà, su loro istanza, richiederne al Ministero della pubblica istruzione l'esonero parziale o totale dagli obblighi di servizio.

Art. 10.

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni, in via ordinaria non meno di quattro volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando sia chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo articolo.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il segretario, senza il diritto di voto.

Possono parteciparvi i revisori dei conti secondo le norme vigenti e il disposto del successivo art. 12.

Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.

La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche dello statuto dell'Istituto e del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'autorizzazione alla stipula di contratti e di convenzioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo.

Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri che non partecipano, senza valida giustificazione, alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie e straordinarie consecutive possono essere proposti, con deliberazione del consiglio direttivo assunta a maggioranza dei consiglieri in carica, per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.

Della decadenza viene data subito comunicazione, anche ai fini della loro sostituzione, al Ministro della pubblica istruzione e agli organi dai quali i consiglieri decaduti hanno ricevuto il mandato o la designazione.

Tale sostituzione dovrà essere disposta entro un mese dalla comunicazione predetta.

La stessa procedura si osserva per la sostituzione di consiglieri dimissionari.

Art. 11.

Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione; per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il presidente:

ha la legale rappresentanza dell'Istituto che sovrintende alle sue attività, presiede il consiglio direttivo e propone gli argomenti da trattare nelle sedute;

provvede, con la collaborazione del segretario, all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;

coordina, con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo;

firma tutti gli atti dell'Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo;

adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni in materie di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindici giorni per la ratifica delle deliberazioni stesse;

dispone le spese per le attività previste dal terzo comma, dodicesimo capoverso, dell'art. 9;

predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione, nonché quelle relative alle variazioni di bilancio;

è il responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme deliberazione del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 12.

Revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante dell'ente regione.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per quanto attiene la gestione amministrativo-contabile ed esercita i relativi controlli; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili, di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Art. 13.

Servizi e sezioni

L'Istituto si articola in cinque sezioni: una per la scuola materna, una per la scuola elementare, una per la scuola secondaria di primo grado, una per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione artistica, una per le attività di educazione permanente, ed in tre servizi comuni: uno di documentazione e informazione, uno di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e uno di organizzazione delle attività di aggiornamento.

Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza e che pure possono operare congiuntamente per materie e attività di interesse comune, l'unitarietà delle attività che l'Istituto svolge in materia di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione, di aggiornamento, è perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi, secondo i criteri generali deliberati dal consiglio direttivo.

Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi e sezioni o più servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio e consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 14.

Responsabili delle sezioni e dei servizi

Ad ogni sezione e ogni servizio è preposto un responsabile.

Il presidente dell'Istituto nomina, su designazione del consiglio direttivo, i responsabili dei servizi tra i membri del consiglio direttivo stesso e i responsabili delle sezioni anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'Istituto.

La designazione è effettuata con il consenso degli interessati, a maggioranza assoluta dei presenti del consiglio direttivo e sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali degli esperti da designare, anche tenendo conto della corrispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilità e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati devono essere preposti.

I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono con adeguata periodicità, su iniziativa del presidente dell'Istituto o almeno tre responsabili, per il coordinamento permanente e lo scambio sistematico di informazioni sulle attività dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni.

I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza.

Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto, su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.

Titolo III

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 15.

Segretario

Il segretario è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il segretario:

assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'Istituto;

cura, per quanto gli compete, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle deliberazioni adottate dal presidente a norma del quinto capoverso del precedente art. 11 del presente statuto;

ha la responsabilità dell'organizzazione dell'ufficio di segreteria, di cui al successivo art. 16 e collabora con il presidente per il buon andamento dei servizi e delle sezioni dell'Istituto;

è responsabile per le prestazioni di lavoro del personale comandato presso l'Istituto, anche secondo quanto indicato dal regolamento interno;

partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio direttivo e cura la redazione dei verbali;

sovrintende alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente, sia il funzionamento degli uffici e la tenuta dei libri inventariali e dei registri contabili;

firma con il presidente tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, in particolare gli ordini di incasso e i titoli di spesa;

predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;

sulla base delle proposte ed in conformità con le deliberazioni del consiglio direttivo, d'intesa con il presidente e con i responsabili delle sezioni e dei servizi, predispone annualmente la stesura del programma, del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo o dal presidente.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito, per gli atti contabili, dal responsabile del servizio di ragioneria.

Art. 16.

Ufficio di segreteria

È costituito l'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e al funzionamento degli organi dell'Istituto.

Art. 17.

Categorie di personale

Il personale dell'Istituto è costituito dal segretario dell'Istituto e dal personale comandato ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale dell'amministrazione scolastica.

L'Istituto, a norma del penultimo comma del richiamato art. 16, può avvalersi, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, di persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio direttivo su proposta del presidente o del segretario e dei responsabili delle sezioni e dei servizi, con le modalità ed alle condizioni previste dal disciplinare tipo di cui al nono comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'Istituto può avvalersi altresì dell'opera di ispettori di cui chiede l'utilizzo al Ministero della pubblica istruzione o per incarico interno alla struttura dell'Istituto o per la collaborazione.

Art. 18.

Personale comandato

L'istituto si avvale del personale comandato sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo.

Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo è riservato al personale appartenente ai rispettivi ruoli del Ministero della pubblica istruzione e al personale non docente della scuola e dell'Università e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli di concetto, esecutivo ed ausiliario.

Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato ai diversi uffici, alle sezioni e ai servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.

Art. 19.

Valutazione del servizio

La valutazione del servizio svolto dal personale comandato, nella ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtù della norma di stato giuridico relativa al ruolo di appartenenza degli interessati, è effettuata dal presidente dell'Istituto sulla base dei rapporti informativi dei responsabili dei servizi e delle sezioni e degli uffici.

Titolo IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20.

Finanziamenti

L'Istituto provvede al finanziamento delle proprie attività:

con fondi stanziati dal Ministero della pubblica istruzione;

con fondi erogati da enti pubblici e privati e da singole persone;

con proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

con proventi delle pubblicazioni da esso curate;

con eventuali rendite patrimoniali;

con eventuali lasciti e donazioni.

Art. 21.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria è unica.

Art. 22.

Normativa per la gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativo-contabile dell'I.R.R.S.A.E. della Lombardia è stabilita dal presente regolamento redatto in conformità alle norme del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

Art. 23.

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

E vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 24.

Adempimenti

Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo.

Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Art. 25.

Esercizio provvisorio

Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Art. 26.

Struttura di bilancio

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);

b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);

c) entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Art. 27.

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti comprendono:

a) le rendite patrimoniali;

b) i finanziamenti dello Stato;

c) i contributi di altri enti o privati;

d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti e istituzioni;

e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate;

f) altre entrate eventuali.

Le spese correnti comprendono:

a) gli oneri e le spese patrimoniali;

b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Art. 28.

Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l'impianto di biblioteche.

Art. 29.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per l'Istituto.

Art. 30.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spese correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Art. 31.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 32.

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.

Le delibere riguardanti variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.

Art. 33.

Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.

I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Art. 34.

Residui

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Art. 35.

Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa.

Alle deliberazioni debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del presidente dell'Ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni delle attrezzature già esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al dodicesimo capoverso, comma terzo, dell'art. 9 dello statuto.

Art. 36.

Istituto cassiere

Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'Istituto, delle condizioni più favorevoli.

Per l'espletamento di particolari servizi l'Istituto si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.

Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Art. 37.

Ordini di incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'Istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'Istituto.

Art. 38.

Ordini di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Art. 39.

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali ed i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;

b) il numero d'ordine progressivo;

c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza o ai residui;

d) il nome e cognome del debitore e del creditore;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma da incassare o da pagare;

g) la data di emissione;

h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Art. 40.

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi debbono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.

Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'Istituto cassiere.

Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 41.

Mandati estinti ed estratto conto

L'Istituto cassiere rimetterà mensilmente all'Istituto i mandati e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 42.

Reversali e mandati estinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituite all'ente che li ha emessi.

L'ente li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 43.

Vincoli per le reversali ed i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti rispettivamente pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 44.

Spese minute

Alle minute spese si provvede con il fondo che a tale fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo.

L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Art. 45.
Responsabilità

Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Art. 46.
Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese;

d) il libro degli inventari.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali, distintamente per competenza e residui, nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 47.
Correzione dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Art. 48.
Conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo.

Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Art. 49.
Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 50.
Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 51.
Conto economico

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni fra i componenti positivi e negativi del conto economico.

Art. 52.
Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Art. 53.
Disposizione finale

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto relativamente alle norme concernenti la questione amministrativo-contabile, si rinvia alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87G0727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987, n. 518.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436, dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA
il seguente decreto:

Dalle ore due del 27 marzo 1988 alle ore tre (legali) del 25 settembre 1988, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dei trasporti*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1987
Atti di governo, registro n. 70, foglio n. 30

87G0733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1987, n. 519.

Modificazioni al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, modificata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, e 29 ottobre 1961, n. 1355, recanti modifiche alla tabella, allegato *A*, annessa al predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La tabella, allegato *A*, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, modificata con decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, e 29 ottobre 1961, n. 1355, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:

«I fondi di cui all'art. 7, lettera *a*, del regolamento che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento».

Art. 3.

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, è sostituito dal seguente:

«Il premio di buonuscita previsto dall'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione.

In caso di morte del socio, avvenuta in attività di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi».

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 25

ALLEGATO *A*

TABELLA DEL PREMIO DI BUONA USCITA

da liquidarsi a favore dei soci della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1961, n. 1355.

Livello o qualifica	Anzianità di servizio del socio nel ruolo ordinario delle cancellerie	Ammontare del premio
—	—	—
Livello 7°	anni . . . 1	L. 150.000
	anni . . . 10	» 1.500.000
	anni . . . 20	» 2.300.000
	anni . . . 30	» 3.100.000

Livello o qualifica	Anzianità di servizio del socio nel ruolo ordinario delle cancellerie	Ammontare del premio
Livello 8°	anni . . . 10	L. 2.500.000
	anni . . . 20	» 3.300.000
	anni . . . 30	» 4.100.000
	anni . . . 40	» 4.900.000
Livello 9°	anni . . . 10	L. 2.800.000
	anni . . . 20	» 3.600.000
	anni . . . 30	» 4.400.000
	anni . . . 40	» 5.200.000
Direttore di cancelleria r.e.	anni . . . 10	L. 3.000.000
	anni . . . 20	» 3.800.000
	anni . . . 30	» 4.600.000
	anni . . . 40	» 5.400.000
Direttore superiore di cancelleria r.e.	anni . . . 10	L. 3.300.000
	anni . . . 20	» 4.100.000
	anni . . . 30	» 4.900.000
	anni . . . 40	» 5.700.000
Primo dirigente	anni . . . 10	L. 3.400.000
	anni . . . 20	» 4.200.000
	anni . . . 30	» 5.000.000
Dirigente superiore	anni . . . 10	L. 4.000.000
	anni . . . 20	» 4.800.000
	anni . . . 30	» 5.600.000

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

87G0720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1987.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Barbera d'Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 7 e 8 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 1986;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 5, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Barbera d'Asti», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia superiore, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni, compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Asti e di Alessandria e dell'ex circondario di Alba in provincia di Cuneo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Barbera d'Asti» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 7. — Il vino Barbera d'Asti ottenuto da uve che assicurino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12,50, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la menzione «Superiore».

Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Barbera d'Asti» può figurare l'indicazione, documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è obbligatoria per il tipo «Superiore».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 126

87A11324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 54 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'introduzione della normativa generale delle scuole di specializzazione, nonché alla istituzione delle scuole di specializzazione elencate nell'articolo successivo.

NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 55. — Nell'Università degli studi di Chieti sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

Facoltà di medicina e chirurgia:

scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;

scuola di specializzazione in chirurgia generale;

scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;

scuola di specializzazione in radiologia indirizzo radiodiagnostica e scienza delle immagini;

scuola di specializzazione in ematologia;

scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

scuola di specializzazione in medicina del nuoto e delle attività subacquee.

scuola di specializzazione in cardiologia;

scuola di specializzazione in medicina dello sport;

scuola di specializzazione in neurologia;

scuola di specializzazione in clinica pediatrica;

scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

scuola di specializzazione in medicina interna;

scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Le seguenti scuole sono articolate in indirizzi: igiene e medicina preventiva, medicina interna, anestesia e rianimazione.

Art. 56. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub conditione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 57. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola:

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 58. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 59. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialità è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 63.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 60. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 61. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 62. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 63. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 64. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 65. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 66. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 67. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 68. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 69. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 70 *(Norma transitoria).* — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 55 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 71. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 72. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 73. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 74. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 75. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) area di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica;
n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 76. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardiocircolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;

elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 77. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

fisica	»	10
biofisica	»	10

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20

Anestesia (ore 240):

semeiologia di interesse anestesiologico	ore	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
tossicologia clinica	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 10):		
tecnologie biomediche	»	10
Elementi di chirurgia (ore 20):		
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20
Fisiopatologia (ore 100):		
fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20
Anestesia (ore 100):		
anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60
Rianimazione (ore 100):		
semeiologia di interesse rianimatorio	»	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40
Terapia antalgica (ore 50):		
semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
informatica	»	20
Medicina legale (ore 10):		
elementi di medicina preventiva professionale	»	10
Anestesia (ore 50):		
anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30
Rianimazione (ore 200):		
rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore	ore	20
terapia antalgica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extra-ospedaliera	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo	»	25
medicina e tecnologia iperbarica	»	150
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 78. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;
sale di risveglio post-operatorie;
unità di rianimazione;
reparti di terapia intensiva;
ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;
laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;
unità di terapia iperbarica;
ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 79. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 80. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 81. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina, l'istituto di clinica cardiovascolare Università e le divisioni cardiologiche convenzionate delle unità sanitarie locali di Lanciano e Pescara; centro di elettrostimolazione cardiaca Università di Roma.

Art. 82. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 83. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale e cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 84. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 85. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare	ore	20
biochimica e biofisica	»	30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria	»	100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica	»	50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	ore	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	»	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I	»	50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I	ore	50

Patologia clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica	»	20
patologia e clinica cardiovascolare	»	30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II	»	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II	»	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica	»	20
patologia e clinica cardiovascolare	»	80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia	»	100

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare	»	100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 86. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica cardiovascolare Università di Chieti;

divisioni cardiologiche convenzionate unità sanitarie locali Lanciano Pescara;

C.E.S.C Roma.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 87. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 88. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 89. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 90. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 91. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;
d) diagnostica;
e) anestesia e rianimazione;
f) medicina sociale.

Art. 92. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 93. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):

chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 60):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Anestesia e rianimazione (ore 40):

anestesiologia	»	40

Medicina sociale (ore 20):

lingua straniera (inglese scientifico)	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):

chirurgia generale	ore	60
fisiopatologia chirurgica	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 50):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	50

Diagnostica (ore 100):

anatomia ed istologia patologica	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	50

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60

Medicina sociale (ore 20):

medicina delle comunità	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 170):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
microchirurgia . . . . » 30
chirurgia vascolare » 40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico . . . . » 30

Pronto soccorso (ore 30):

organizzazione chirurgica delle grandi calamità » 30

Diagnostica (ore 80):

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini) . . . . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 30

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva . . . » 60

Monte ore elettivo ore 400

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 260):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 60
chirurgia ginecologica . . . . » 40
chirurgia urologica » 40
neurochirurgia . . . . » 40
traumatologia dell'apparato locomotore . . . . » 40
chirurgia pediatrica . . . . » 40

Pronto soccorso (ore 40):

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . » 40

Diagnostica (ore 40):

angioradiologia. . . . . » 40

Monte ore elettivo ore 400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie ore 50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
chirurgia plastica e riparatrice . . . . ore 50
cardiochirurgia . . . . » 40
chirurgia toracica . . . . » 60
chirurgia del politraumatizzato . . . » 30
chirurgia maxillo-facciale . . . . » 30
chirurgia di guerra . . . . » 30

Medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 94. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali;
chirurgia generale;
patologia clinica per l'urgenza;
terapia intensiva;
endoscopia;
diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 95. — La frequenza minima delle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1978, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 96. — Gli specializzandi che chiedono il trasferimento da altre università possono ottenerlo con il consenso del rettore, udito il parere del direttore della scuola; subordinatamente alla disponibilità dei posti. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione o a corsi di dottorato di ricerca.

Art. 97. — Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «Disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Art. 98 *(Norme transitorie)*. — L'applicazione del presente statuto avrà inizio per gli specializzandi iscritti al 1° anno di corso e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici immediatamente seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

La disattivazione del vecchio ordinamento avverrà con il primo anno di corso in coincidenza con l'attivazione del corrispondente anno del nuovo ordinamento, e sarà progressivamente estesa negli anni accademici immediatamente seguenti, agli anni di corso successivi al primo; l'applicazione di tale norma avverrà non oltre il 3° anno dall'entrata in vigore del relativo decreto del Presidente della Repubblica.

Gli specializzandi già iscritti alla scuola, ivi compresi i fuori corso, possono completare la loro formazione in conformità a quanto previsto dal precedente ordinamento con le modalità e nei termini stabiliti al comma precedente.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 99. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 100. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 101. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 102. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 103. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 104. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 105. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):		
anestesia e rianimazione	ore	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica.	ore	50
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 100):		
trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica.	ore	20
radiologia.	»	30
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	100
Chirurgia generale (ore 150):		
chirurgia generale	»	150
Chirurgia speciale (ore 50):		
endocrinochirurgia.	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):		
tecniche operatorie	ore	80
Chirurgia generale (ore 170):		
chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25
Chirurgia speciale (ore 150):		
ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):		
medicina legale	ore	20
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20
Chirurgia generale (ore 180):		
chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica.	»	50
Chirurgia speciale (ore 100):		
chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 106. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

reparto di patologia chirurgica;
laboratori di patologia chirurgica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 107. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 108. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 109. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 110. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 111. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;
b) metodologia clinica e terapia generale;
c) diagnostica strumentale e di laboratorio;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia toracica;

Art. 112. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria e informatica;
tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
elementi di radioterapia;
trattamento pre e post operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;
diagnostica per immagini;
patologia clinica.

d) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

e) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica;
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

Art. 113. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):		
anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia e istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria e informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):		
patologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):		
metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):		
diagnostica per immagini	»	70
Chirurgia toracica (ore 70):		
istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):		
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):		
diagnostica per immagini	»	60
endoscopia toracica	»	80
Chirurgia toracica (ore 220):		
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata . . . . ore 80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino . . . . » 100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici . . . . » 120

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia . . . . ore 30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace. . . . . » 30
terapia intensiva . . . . » 50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma . . . . » 40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino . . . . » 150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago. . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 114. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

istituto di clinica chirur. generale dell'Università;
ospedale specializzato pneumologico San Camillo De Lellis;
istituto di anestesia e rianimazione dell'Università;
istituto di clinica chirur. del cuore e dei grossi vasi endotoracici dell'Università;
istituto di anatomia patologica dell'Università;
istituto di scienze radiologiche e formazione dell'immagine dell'Università;
istituto di clinica medica dell'Università;
istituto di patologia medica dell'Università;
laboratorio di citologia ed istopatologia dell'ospedale Renzetti di Lanciano;
laboratorio di fisiopatologia respiratoria annesso alla clinica medica dell'Università;
ambulatorio di patologia chirurgica delle malattie del torace annesso alla clinica chirur. generale dell'Università;
ambulatorio di endoscopia bronchiale annesso all'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università;
ambulatorio di esofagoscopia presso l'ospedale Renzetti di Lanciano;
ambulatorio di fisioterapia respiratoria presso l'ospedale specializzato pneumologico San Camillo De Lellis;
ambulatorio di diagnostica invasiva radiologica annesso all'istituto di scienze radiologiche e formazione dell'immagine dell'Università;
ambulatorio di mediastinoscopia annesso alla clinica chirur. generale dell'Università;
sala operatoria della clinica chirur generale dell'Università e della chirurgia cardiovascolare dell'Università.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 115. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermatovenereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 116. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 117. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 118. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 119. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 120. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente tramesse;
andrologia.

Art. 121. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	ore	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . ore 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 122. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza della clinica dermatologica;

ambulatori di clinica, venereologia, allergologia, dermatologia pediatrica, oncologia dermatologica, chirurgia dermatologica, fisioterapia, radiologia e radioterapia dermatologica;

laboratori istopatologia, immunologia, ematologia, allergologia fotobiologica, dermatologia psicosomatica, microbiologia;

divisioni ospedaliere del complesso convenzionato di dermatologia e immunologia clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 123. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 124. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 125. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 126. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 127. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia normale e patologica;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Art. 128. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali;
organizzazione di laboratorio: strumentale e controlli di qualità.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 129. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):		
biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60
Morfologia normale e patologica (ore 100):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30
Diagnostica di laboratorio (ore 100):		
principi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	20
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	30
Monte ore elettivo ...	ore	400

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	40
Diagnostica di laboratorio (ore 150):		
principi e metodiche biochimico cliniche	»	50
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	30
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	60
Diagnostica strumentale (ore 100):		
radiologia	»	60
ultrasuonografia	»	20
tomografia assiale computerizzata	»	20
Monte ore elettivo ...	ore	400

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	40
istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30
Diagnostica di laboratorio (ore 100):		
marcatori gruppo ematici	»	60
principi e metodiche emoreologiche	»	20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico legali	»	20
Clinica (ore 200):		
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi	»	40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica	»	20
clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	40
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo ...	ore	400

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	50
Diagnostica strumentale (ore 50):		
medicina nucleare	»	25
endoscopia	»	25
Clinica (ore 300):		
clinica e terapia dei disordini dell'emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite acquisite	»	20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi	»	20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale	»	20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico	»	20
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano	»	20

terapia trasfusionale	ore	20
emaferesi produttiva e terapeutica	»	20
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 130. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza di ematologia;

ambulatorio accettazione e Day Hospital;

laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, genetica, immunologia, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 131. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;

clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

diagnostica funzionale e di laboratorio;

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 132. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 133. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 134. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 135. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 136. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 137. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):		
malattie apparato digerente	ore	50
terapia gastroenterologica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):		
anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30
Diagnostica (ore 210):		
radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40
Clinica e terapia (ore 100):		
malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):		
radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40
Clinica e terapia (ore 170):		
malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):		
endoscopia digestiva	ore	100
Clinica e terapia (ore 240):		
malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40
Scienze relazionali (ore 60):		
psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 138. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgia dell'apparato digerente, laboratorio e prove funzionali, endoscopia ed ecografia, ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in ginecologia ed ostetricia

Art. 139. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Chieti con sede nella clinica ostetrica e ginecologica.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostretricia ed ha un indirizzo unico in ginecologia ed ostetricia.

Art. 140. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 141. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e magistero.

Art. 142. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 143. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica.

Art. 144. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endrocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radioagnostica e radioterapia.

Art. 145. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endrocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2º Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 146. — Durante i quattro anni è richiesta la frequenza nell'istituto di clinica ginecologica ed ostetrica dell'Università di Chieti (reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie - posti letto n. 70) e presso la divisione di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Ortona - posti letto n. 30, in corso di convenzionamento.

Art. 147. — Con riferimento all'art. 145 e al fine di completare la preparazione degli specializzandi, sono istituite attività pratiche che verranno specificate dal consiglio di scuola prima dell'inizio dell'anno accademico. Tali attività si svolgeranno nelle sedi e nei modi indicati annualmente dal consiglio stesso.

In linea di massima le attività della scuola, oltre alle lezioni teoriche, sono rappresentate:

dalle esercitazioni pratiche in laboratorio;
dalle esercitazioni pratiche in reparto;
dai turni in accettazione, sala parto e sala operatoria, ambulatorio;
da seminari e conferenze;
da quanto altro stabilito dal consiglio di scuola all'inizio di ogni anno.

La frequenza alle attività pratiche è obbligatoria. La verifica della frequenza alle attività didattiche verrà fatta sulla base delle presenze nelle singole materie relative all'anno di corso. La frequenza alle attività pratiche verrà documentata secondo modalità stabilite dal consiglio di scuola. Lo specializzando, per poter sostenere l'esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo, dovrà aver frequentato almeno l'80% delle ore dedicate alle lezioni nelle singole materie e l'80% delle attività pratiche.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idoneità documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Art. 148. — Il consiglio della scuola deciderà sulle modalità della frequenza di un corso di lingua inglese con relativo esame obbligatorio alla fine di ciascun anno.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 149. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del servizio sanitario nazionale. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di:

epidemiologia e sanità pubblica;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e indirizzo di laboratorio.

Art. 150. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 151. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia di Chieti.

Art. 152. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 153. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;
b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;
c) giuridico-economica e sociologica;
d) medicina preventiva;
e) sanità pubblica.

Art. 154. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:
istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:
immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:
elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:
principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:
fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 155. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica ed elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva . . . . ore 45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria . . . . » 40
igiene dell'ambiente . . . . » 85

Monte ore elettivo ore 400

3° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria ore 65
metodologia epidemiologica applicata II » 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo . . » 40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione » 70
igiene edilizia e degli aggregati urbani » 65
igiene del lavoro e tossicologia industriale. . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . ore 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale ore 65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali. » 40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . » 90
prevenzione e assistenza nell'età senile » 90
igiene mentale . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale. . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali. ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico - degenerative . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 40
igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4º *Anno* - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale	ore	60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II	»	80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera	»	60
economia sanitaria	»	75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	»	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65
Monte ore elettivo	ore	400

3º *Anno* - Indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica	ore	60
microbiologia	»	60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4º *Anno* - Indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione del laboratorio	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia	»	50
microscopia clinica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 156. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori:

epidemiologia, biostatistica e sanità pubblica;
patologia clinica;
batteriologia e virologia;
chimica degli istituti di igiene;
laboratori e strutture delle USL e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 157. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 158. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 159. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola gli istituti di fisiopatologia medica e morfologia umana normale.

Art. 160. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 161. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 162. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 163. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	ore	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	»	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport	ore	60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport	»	60

Medico legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport-terapia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 164. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

semeiotica medica;
centro di medicina dello sport;
istituti di fisiopatologia medica e morfologia umana normale.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 165. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 166. — La scuola ha la durata di cinque anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 167. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di medicina interna.

Art. 168. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 169. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;
b) metodologia clinica;
c) patologia sistematica;
d) clinica e terapia;
e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);
f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 170. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:
medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:
metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:
malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:
terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:
elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 171. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):		
medicina delle comunità	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	50
Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	»	100
Clinica e terapia (ore 100):		
medicina interna	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	»	50
Patologia sistematica (ore 270):		
malattie infettive	»	40
ematologia	»	30
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40
Clinica e terapia (ore 50):		
medicina interna	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Patologia sistematica (ore 210):		
cardiologia	»	40
fisiopatologia respiratoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatria	»	30
Clinica e terapia (ore 160):		
medicina interna	»	90
terapia medica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	ore	100
Clinica e terapia (ore 300):		
medicina interna	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno - Indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	ore	100
Clinica e terapia (ore 300):		
medicina interna	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	ore	50
Clinica e terapia (ore 150):		
medicina interna	»	100
terapia medica	»	50
Medicina d'urgenza (ore 200):		
medicina d'urgenza	»	100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno - Indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):		
metodologia clinica	ore	40
Clinica e terapia (ore 80):		
medicina interna	»	60
terapia medica	»	20
Medicina d'urgenza (ore 180):		
medicina d'urgenza	»	100
tecniche di rianimazione	»	50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria	»	30
Traumatologia (ore 100):		
elementi di traumatologia	»	50
emergenza in traumatologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 172. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

istituto di medicina interna;

laboratorio di fisiopatologia respiratoria;

centro obesità;

centro tireopatie;

centro di ricerche cronobiologiche;

centro medico sociale per lo studio della malattia diabetica e dismetabolismi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 173. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 174. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 175. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 176. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 177. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;

b) diagnostico-metodologica;

c) farmacologico-terapeutica;

d) clinica.

Art. 178. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 179. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	ore	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 180. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

reparti neurologici di degenza;
ambulatori neurologici;
servizio o laboratorio di neuroradiologia e neuroimmagini;
servizio o laboratorio di neurofisiopatologia;
servizio o laboratorio di neuropatologia;
servizio o laboratorio di neurochimica;
servizio o laboratorio di neuropsicologia;
servizio o laboratorio di neurofarmacologia;
servizio o laboratorio di neuroriabilitazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 181. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini.

Art. 182. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 183. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 184. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 185. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 186. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);

protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati (app. osteoarticolare, respiratorio, cardiovascolare, digerente, urogenitale, sistema endocrino);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:
oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:
basi biologiche della radioterapia;
dosimetria clinica e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 187. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	60
tecnologia della strumentazione	»	40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative	»	50

Dagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	ore	100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini.	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	25
tecnologia della strumentazione	»	75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

protezionistica (strumentazione e tecnica)	»	20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci	»	30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini.	»	25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	250
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	ore	400
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 188. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione; materiale fotoradiografico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1987
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 331

87A11323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 844, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 43 a 52 relativi alle norme comuni a tutte le scuole di specializzazione sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi;

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 43. — Nell'Università degli studi di Brescia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in pediatria;
scuola di specializzazione in chirurgia generale;
scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;
scuola di specializzazione in chirurgia toracica;
scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
scuola di specializzazione in medicina interna;
scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;
scuola di specializzazione in radiologia;
scuola di specializzazione in cardiologia;
medicina dello sport;
anatomia patologica;
chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;
oftalmologia;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria.

Art. 44. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «subconditione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 45. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 46. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 47. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 51.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 48. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 49. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 50. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, la convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 51. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 52. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 53. — Lo specializzando è tenuto a seguire i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 54. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 55. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 56. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 57. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza e prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 58 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 43 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 141. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 142. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 143. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (*).

Art. 144. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 145. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

(*) Contribuiscono al funzionamento della scuola i seguenti istituti: anatomia umana normale, biochimica, farmacologia, fisiologia umana, igiene, ortopedia e traumatologia, medicina legale e delle assicurazioni, patologia medica, clinica medica, cardiologia, statistica medica e biometria.

Art. 146. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:
anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:
fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:
valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:
traumatologia dello sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologia:
psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:
medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 147. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore . . . . ore 60

fisiologia dell'apparato motorio . . . ore 60
biochimica dell'esercizio fisico . . . . » 60
fisiologia dell'esercizio fisico I . . . . » 60
auxologia, somatometria e biotipologia » 60
informatica medica e biometria . . . » 50

Tecnico-sportiva (ore 50):
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):
fisiologia dell'esercizio fisico . . . . . ore 60
dietetica applicata alle attività sportive » 50
biomeccanica dello sport . . . . » 60

Fisiopatologica (ore 110):
fisiopatologia delle attività sportive . » 60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping . . . . » 50

Psicologica (ore 60):
psicologia dello sport . . . . » 60

Tecnico-sportiva (ore 60):
metodologia dell'allenamento sportivo . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):
fisiologia degli sport ore 60

Fisiopatologica (ore 60):
semeiotica applicata alle attività sportive . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):
valutazione della capacità fisica dell'atleta » 60
igiene applicata alle attività sportive » 60
medicina dello sport in età evolutiva » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):
traumatologia degli sport. . . . . . . » 60

Medico legale e assicurativa (ore 50):
medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):
fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50
cardiologia dello sport . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):
valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . ore 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):
emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva . . . . » 60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport . . . . » 60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport . . . . » 60
sport-terapia . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 148. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di anatomia;
laboratorio di fisiologia;
laboratorio di biochimica;
laboratorio di farmacologia;
laboratorio di psicologia;
laboratorio di cardiologia;
divisione di ortopedia e traumatologia;
ambulatorio di cardiologia;
ambulatorio di chirurgia d'urgenza;
pronto soccorso;
divisione di riabilitazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 149. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università di Brescia.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 150. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 151. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 152. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 153. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

Art. 154. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 155. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):		
anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiopatologia della visione (ore 150):		
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione	»	150
Semeiotica oculare (ore 200):		
semeiotica clinica e strumentale	ore	200
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):		
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50
Semeiotica oculare (ore 100):		
semeiotica clinica e strumentale	»	100
Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neurooftalmologia	»	25
Chirurgia oftalmologica (ore 150):		
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):		
oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15
Chirurgia oftalmologica (ore 200):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	ore	100
Chirurgia oftalmologica (ore 300):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 156. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti di degenza, sale chirurgiche, ambulatori e vari laboratori di fisiopatologia dell'istituto di oftalmologia della scuola: Day Hospital; ambulatori divisionali ed ambulatori per le malattie oculari a carattere sociale; ambulatori e laboratori di fisiopatologia: elettrofisiopatologia; pleottica e ortottica; ecografia, perimetria e campimetria; tonografia; fluoro-angiografia; laser-terapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1987
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 183

87A11119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanbattista Mastrosimone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Ed invero, quel consesso, nella seduta del 31 luglio 1987, deliberava di respingere il predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo con decreto n. 115 del 26 agosto 1987, nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento del 18 settembre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanbattista Mastrosimone.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro dell'interno: FANFANI

87A11273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Archimede De Bonis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Ai predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale di controllo sugli atti degli enti locali, con decisione n. 18694 del 4 settembre 1987, invitava il sindaco a convocare il consiglio comunale per provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica della stessa.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 19904 del 28 settembre 1987, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 12 e 14 ottobre 1987 affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso improduttivamente il termine di dieci giorni dalla prima convocazione si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tali sedute, ed anche la successiva del 22 ottobre 1987 disposta dalla giunta municipale, risultavano ancora una volta infruttuose.

Pertanto, la sezione provinciale di controllo, con atto n. 21667 del 24 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* che approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1987.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Archimede De Bonis.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro dell'interno: FANFANI

87A11274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Codrongianos.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Codrongianos (Sassari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Codrongianos (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Lostia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Codrongianos (Sassari) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Ed invero, le sedute consiliari del 26 giugno, 13 luglio e 21 agosto 1987 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile, nonostante l'invito da parte del comitato regionale di controllo a provvedervi entro il termine del 20 agosto 1987.

Pertanto, il suddetto comitato con ordinanza n. 25516/R del 25 agosto 1987, convocava d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 10 settembre 1987 in prima convocazione e per il giorno 11 settembre successivo in seconda convocazione, per provvedere al suddetto adempimento al fine di evitare la nomina del commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione 1987 e quindi, i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il predetto consesso, riunitosi nei giorni 28 agosto e 4 settembre 1987 non raggiungeva alcuna intesa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile. Conseguentemente, l'organo di controllo, con provvedimento n. 28859/R del 24 settembre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 1° ottobre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1987.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Codrongianos (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Lostia.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro dell'interno: FANFANI

87A11275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Copertino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Copertino (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Copertino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiullari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Copertino (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 432/AA.GG. - 50430/5 del 7 settembre 1987 — notificato a tutti i consiglieri — diffidava formalmente il sindaco a convocare entro il 20 successivo il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio, assegnando a quel consesso trenta giorni dalla data di prima convocazione per procedere a tale adempimento.

Nelle sedute del 14 e 19 ottobre 1987, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 432/AA.GG. - 58390/2 del 22 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 30 ottobre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Copertino (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Maiullari.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro dell'interno: FANFANI

87A11276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Arnaldo Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 432/AA.GG. 49480/1 del 2 settembre 1987 diffidava formalmente il sindaco a convocare entro il 15 successivo il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio, assegnando a quel consesso trenta giorni dalla data di prima convocazione per procedere a tale adempimento.

Nelle sedute del 25 settembre e del 13 e 15 ottobre 1987, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 432/AA.GG. 57580/1 del 19 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 29 ottobre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Arnaldo Guido.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro dell'interno: FANFANI

87A11277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Alessano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alessano (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alessano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Salvatore Nuzzachi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alessano (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 432/AA.GG. - 50430/5 del 7 settembre 1987, diffidava formalmente il sindaco a convocare entro il 20 successivo il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio, assegnando a quel consesso trenta giorni dalla data di prima convocazione per procedere a tale adempimento.

Nelle sedute del 12 e 20 ottobre 1987, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 432/AA.GG. - 58390 del 22 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 23 ottobre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alessano (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Salvatore Nuzzachi.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro dell'interno: FANFANI

87A11278

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 dicembre 1987.

Revisione delle tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'art. 66 del regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra 1982, revisionato nel 1985);

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1985, concernente la revisione delle tasse costiere nel servizio mobile marittimo internazionale e nel servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Attesa la necessità di adeguare le tasse per il servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per il servizio radio mobile marittimo internazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nelle seguenti misure:

TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

1. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	30,00 (*)	1,00 (**)

	Servizio manuale o semi-automatico Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
	—	—
b) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo . . .	0,00	0,00
senso bordo-terra . . .	4,50 (*)	0,15 (**)
navi estere	0,00	0,00
c) tassa di linea:		
tra navi italiane ed estere e l'estero:		
senso terra-bordo . . .	(1)	(1)
senso bordo-terra . . .	(2)	(2)
tra navi estere e l'Italia.	compresa nella tassa costiera	

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.
(1) Tassa risultante tra il Paese di origine e l'Italia.
(2) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatrice o tassa per il servizio telex automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

2. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni terrene costiere estere:*

	Servizio manuale o semi-automatico Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
	—	—
a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)
b) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo . . .	0,00	0,00
senso bordo-terra . . .	4,50 (*)	1,50 (**)
navi estere	0,00	0,00
c) tassa di linea:		
senso terra-bordo da utenti italiani per navi italiane od estere	(2)	(2)
senso bordo-terra da navi italiane od estere per l'Italia o per l'estero	(3)	(3)

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della suddetta tassa.
(**) Minimo un minuto o frazione.
(1) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi particolari tra le amministrazioni interessate.
(2) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatrice o tassa per il servizio telex automatico stabilite nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione terrena costiera.
(3) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione terrena costiera e l'Italia o l'estero.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

3. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
	—	—
a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	60,00 (*)	2,00 (**)
b) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo . . .	0,00	0,00
senso bordo-terra . . .	6,00 (*)	0,20 (**)
navi estere	0,00	0,00
c) tassa di linea:		
tra navi italiane ed estere e l'estero:		
senso terra-bordo . . .	(1)	(1)
senso bordo-terra . . .	(2)	(3) (**)
tra navi estere e l'Italia.	2,40 (*)	0,08 (**)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.
(1) Tasse risultanti tra il Paese di origine e l'Italia.
(2) Tasse di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.
(3) Tassa equivalente a 1/10 della tassa minutaria di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

4. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni terrene costiere estere:*

	Servizio manuale o semi-automatico Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
	—	—
a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)

	Servizio manuale o semi-automatico Fr. oro	Servizio automatico Fr. oro
b) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo . . .	0,00	0,00
senso bordo-terra . . .	6,00 (*)	2,00 (**)
navi estere . . .	0,00	0,00
c) tassa di linea:		
senso terra-bordo: da utenti italiani per navi italiane od estere	(2)	(2)
senso bordo-terra: da navi italiane ed estere per l'Italia o per l'estero . . .	(3)	(3)

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(**) Minimo un minuto o frazione.
(1) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi tra le amministrazioni interessate.
(2) Tassa di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice o tassa per il servizio automatico stabilite nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione terrena costiera.
(3) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione costiera e l'Italia o l'estero.

TASSE SPECIALI PER IL SERVIZIO RADIOTELEFONICO VIA SATELLITE

5. *Comunicazioni radiotelefoniche «personali», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia e da navi italiane ed estere per l'estero via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

a) soprattassa costiera . . . . . . Fr. oro 15,00

b) soprattassa di linea:

navi estere per l'Italia . . . . . » 1,60

navi italiane ed estere per l'estero . . . . » (*)

6. *Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione «collect», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia e da navi italiane ed estere per l'estero via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

a) soprattassa costiera . . . . . . Fr. oro 15,00

b) soprattassa di linea:

navi estere per l'Italia . . . . . » 1,60

navi italiane ed estere per l'estero . . . . » (*)

(*) Soprattasse per il servizio telefonico tramite operatrice stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

7. *Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere e utenti italiani ed esteri via stazione terrena costiera p.t. italiana (minimo sette parole):*

a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale, a parola . . . . . . Fr. oro 1,25

b) tassa di bordo:

navi italiane:

senso terra-bordo. . . . . . . Fr. oro 0,00

senso bordo-terra, a parola. » 0,40

navi estere . . . . » 0,00

c) tassa di prosecuzione terrestre

tra navi italiane ed estere e l'estero:

senso terra-bordo. . . . . . . » (*)

senso bordo-terra. . . . . . . » (**)

tra navi estere e l'Italia . . . . » (***)

(*) Tasse telegrafiche esistenti tra il Paese di origine e l'Italia.
(**) Tasse di percezione per il servizio dei telegrammi stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.
(***) Tasse, rapportate in franchi oro, stabilite per i telegrammi ordinari interni.

TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASMISSIONE DATI

8. *Trasmissione dati richiesta da navi estere per l'estero o per l'Italia e da navi italiane per l'estero via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

si applicano le tariffe previste nei corrispondenti casi per il traffico radiotelefonico internazionale via satellite.

Art. 2.

Le tariffe per il servizio radio mobile marittimo nazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nelle seguenti misure:

TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

9. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico Lire	Servizio automatico Lire
a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	18.270 (*)	609 (**)
b) tassa di bordo	2.580 (*)	86 (**)
c) tassa di linea	compresa nella tassa costiera	

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(**) Per blocchi di 6 secondi o frazione.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

10. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico Lire	Servizio automatico Lire
a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	36.540 (*)	1.218 (**)
b) tassa di bordo	2.610 (*)	87 (**)
c) tassa di linea	990 (*)	33 (**)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

TASSE SPECIALI PER IL SERVIZIO RADIOTELEFONICO MARITTIMO NAZIONALE VIA SATELLITE

11. *Comunicazioni radiotelefoniche «personali», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

a) soprattassa costiera L. 9.135
b) soprattassa di linea L. 660

12. *Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione «collect», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

a) soprattassa costiera L. 9.135
b) soprattassa di linea L. 660

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

13. *Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti nazionali via stazione terrena costiera p.t. italiana (minimo 7 parole):*

a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola . . . . . L. 760
b) tassa di bordo, per parola . . . . . L. 155
c) tassa di prosecuzione terrestre . . . L. (*)

(*) Tasse stabilite per i telegrammi ordinari.

TARIFFE PER TRASMISSIONI DATI VIA SATELLITE

14. *Trasmissione dati richiesta da navi italiane per utenti italiani, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*
si applicano le tariffe previste per il traffico radiotelefonico nazionale via satellite.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì 10 dicembre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1987
Registro n. 48 Poste, foglio n. 1

87A11287

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1987.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Vista la delibera del 17 novembre 1987, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Viareggio 1988, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;
Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VIAREGGIO 1988.

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Viareggio 1988, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio . . . . L. 10.000.000
secondo premio . . . . L. 6.000.000
terzo premio . . . . L. 4.000.000
quarto premio . . . . L. 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999. Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verra a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina gia estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4. — I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti. I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma (EUR), entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI VIAREGGIO 1988

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore nove del 14 dicembre 1987	14 dicembre 1987
Ore nove del 21 dicembre 1987	21 dicembre 1987
Ore nove del 28 dicembre 1987	28 dicembre 1987
Ore nove del 4 gennaio 1988	4 gennaio 1988
Ore nove dell'11 gennaio 1988	11 gennaio 1988
Ore nove del 18 gennaio 1988	18 gennaio 1988
Ore nove del 25 gennaio 1988	25 gennaio 1988
Ore nove del 1° febbraio 1988	1° febbraio 1988
Ore nove dell'8 febbraio 1988	8 febbraio 1988

87A11368

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 1987, n. **520**.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro di produzione 1988.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, modificato dai regolamenti CEE del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982 e n. 1583/86 del 23 maggio 1986;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto *e)* dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1988, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1988, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 1455/82 del Consiglio e dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1583/86 del Consiglio, citati in premessa, il grano duro di produzione 1988 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, all'appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto all'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1988, in duplice esemplare.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli apprezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma quinto del successivo art. 9.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1988, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura, foreste ed alimentazione sezione alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali assessorato agricoltura.

Gli uffici sopramenzionati provvedono alla istruttoria, al controllo ed alla liquidazione delle domande di aiuto.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Nel caso che la superficie seminata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Le dichiarazioni aventi per oggetto la coltivazione a grano duro di una superficie già esposta in una precedente domanda sono nulle.

Pena la irricevibilità, eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno presentate con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 6 e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1988.

Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto od incompetenti per territorio sono nulle.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sara successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio presso l'azienda del produttore, richiesti dal regolamento CEE n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente comma soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, nè delega altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

Eventuali impedimenti, ed in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, ed in ordine alla esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, ai richiamati uffici e con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

La mancata contestuale sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione e dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, comporta la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

VARIETÀ A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1988 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Adamello
Amedeo
Appio
Appulo
Arcangelo
Ardente
Bravo
Berillo
Capeiti 8
Cappelli
Castello
Castelporziano
Creso
Curzio
Duilio
Durango
Endura
Gabbiano
Grazia
Karel
Isa
Latino
Lilian
Lira
Messapia
Nadian
Norba
Olinto
Piceno
Produra
Quadruro
Ringo
Rodeo
Solitario
Tappo
Trinakria
Valforte
Valgerardo
Valitalico
Valnova
Valriccardo
Vento
Vespro
Vezio

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1988

All'ispettorato provinciale agricoltura ....
ovvero: *dell'alimentazione* ....
ovvero: *all'ente sviluppo agricolo - dir. prov. di* ....
ovvero: *servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione di* ....
ovvero: *amministrazioni provinciali - assessorati della agricoltura di* ....

il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|_|_|
e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_| dichiara di aver
seminato grano duro delle seguenti varietà |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sugli appezzamenti di seguito descritti:
Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	ettari	are	ettari	are

Ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 1987 pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari........................, condotti direttamente;
per ettari........................, in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di stato di famiglia e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1987, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal o dai comuni nel cui territorio sono ubicate le superfici di terreno sopra dichiarate.

Firma

..........................., lì ....

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare «dichiarante» oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del partecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda, indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87:

«1. Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto.

L'aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione.

L'aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2.

5. Secondo la procedura prevista dall'art. 26 sono stabilite:

le modalità di applicazione del presente articolo;

le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varietà in causa».

Nota all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82:

«1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 è concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio nelle regioni indicate nell'allegato e alle condizioni definite negli articoli successivi.

2. Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne è in corso la vegetazione».

Nota all'art. 3:

Si trascrive l'allegato menzionato dall'art. 1 del regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 (il cui testo è riportato nella nota all'art. 2), nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1455/82, n. 3796/85 e n. 1583/86; è trascritta in particolare soltanto la parte dell'allegato concernente l'Italia:

«Italia

Regioni:

Abruzzi	Molise
Basilicata	Puglie
Calabria	Sardegna
Campania	Sicilia
Lazio	Toscana
Marche».	

Nota all'art. 5:

Si trascrive il testo dell'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro:

«1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto è conforme ai requisiti per la concessione di tale aiuto.

2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni delle superfici coltivate e delle varietà di sementi utilizzate. Tale dichiarazione vale quale domanda di aiuto».

87G0730

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 dicembre 1987.

Individuazione dei criteri per stabilire la capacità produttiva degli impianti delle imprese esercenti l'attività di fonderia di ghisa e di acciaio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452, concernente la concessione di contributi alle imprese esercenti attività di fonderia di ghisa e di acciaio che realizzino riduzioni di capacità produttiva mediante rottamazione degli impianti e reinvestimenti in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale;

Considerata l'opportunità di individuare criteri omogenei da prendere a base per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del citato art. 8 della legge in oggetto e con riferimento in particolare a quanto stabilito nel comma 6 del detto articolo;

Decreta:

I) La valutazione della capacità produttiva degli impianti di fonderie per getti in ghisa e acciaio, deve attenersi ai seguenti criteri di calcolo:

II) Le capacità produttive orarie dei forni fusori, espresse in tonnellate/ora sono determinate con le formule appresso indicate:

per i forni a cubilotto a vento freddo: $6\,D^2$

per i forni a cubilotto a vento caldo: $8\,D^2$

per i forni elettrici ad arco: $\frac{1,5 \times W}{1000}$

per i forni elettrici ad induzione (°): $\frac{1,4 \times W}{1000}$

per i forni rotativi a combustibile: $\frac{E}{Q}$

Il significato dei simboli usati è il seguente:

D rappresenta il diametro interno del cubilotto espresso in metri;

W rappresenta la potenza elettrica fusoria installata espressa in KWA;

E rappresenta la potenzialità termica oraria massima del forno, espressa in Kcal per ora;

Q rappresenta l'energia termica che occorre spendere per produrre una tonnellata di metallo fuso espressa in Kcal per tonnellata.

III) Il numero massimo di ore annue di funzionamento teorico per un forno fusorio si otterrà con i seguenti criteri:

A) Si stabilisce un numero di giorni lavorativi disponibili nell'anno pari a 290.

B) Si moltiplica il numero dei giorni lavorativi di cui al punto *A)* per 24 ore giornaliere e per un coefficiente che tiene conto dei tempi operativi e delle fermate per manutenzione attribuibili al tipo di forno fusorio. I valori del coefficiente in questione scaturiscono dalle seguenti considerazioni.

(°) Di qualsiasi tipo.

un forno elettrico ad arco necessita al massimo di 30 + 35 giorni all'anno per il rifacimento del rivestimento refrattario e, preventivando anche una ulteriore settimana all'anno per manutenzioni minori, si ottiene un numero di ore/anno produttivamente utili pari a 6.000 su 6.960 disponibili. Ne deriva un coefficiente riduttivo uguale a 0,85 circa;

per un forno ad induzione, i tempi morti assommano a 70 giorni, oltre la preventivata settimana per manutenzioni minori. Ne consegue per il coefficiente il valore 0,74 circa;

per i forni elettrici dotati di crogiuolo di riserva, i tempi di fermata possono essere approssimativamente dimezzati.

Lo stesso coefficiente può essere dedotto per i forni rotativi a combustibile;

i forni a cubilotto, con l'adozione di refrattari ad alta resistenza, possono al massimo funzionare per un solo turno giornaliero e, quindi, per un terzo delle ore annue disponibili, risultando il rimanente tempo disponibile assorbito dal ripristino del rivestimento refrattario e da manutenzioni minori. Pertanto, al coefficiente risulterà assegnato un valore massimo di 0,35 circa.

IV) La capacità produttiva annua massima di ogni forno fusorio ottenuta moltiplicando la capacità produttiva oraria di cui al punto I) per il numero massimo di ore annue di funzionamento teorico, ottenuto al punto III) dovrà essere ulteriormente moltiplicata per:

A) Un coefficiente 0,5 limitatamente ai soli forni elettrici ed a quelli rotativi a combustibile. tale coefficiente rappresenta mediamente il rapporto tra il numero di turni di lavoro giornalieri normalmente effettuati nelle fonderie e quelli resi possibili dal tipo di forno fusorio.

B) Un coefficiente di resa di natura empirico-statistica che risulta essere circa 0,6 per l'acciaio e la ghisa malleabile, circa 0,7 per la ghisa sferoidale e circa 0,8 per la ghisa grigia.

V) La capacità complessiva nel caso di più impianti fusori, si otterrà sommando quelle ottenute, per ogni unità fusoria, nel modo sopraesposto.

VI) La capacità produttiva annua degli impianti fusori, andrà confrontata con quella degli impianti di formatura. La minore delle due capacità produttive sarà assunta come capacità produttiva annua massima della foderia.

VII) La verifica della capacità produttiva degli impianti di formatura dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito riportate:

A) La capacità produttiva, oraria di un impianto di formatura meccanizzato espressa in kg/ora, verra determinata moltiplicando il numero di staffe approntabili in un'ora per il peso medio del getto per staffa, espresso in kg.

B) La capacità produttiva oraria di un impianto di formatura manuale espressa in kg/ora, dovrà essere calcolata dividendo la produzione totale di getti prodotti nell'ultimo anno di attività definito nel comma terzo dell'art. 8 della legge n. 452 del 3 novembre 1987 per il numero totale di ore lavorative impiegate per ottenere detta produzione.

La capacità produttiva annua si otterrà, quindi, moltiplicando la capacità produttiva oraria trovata, per un numero di ore lavorative pari a $290 \times 24 = 6.960$, e successivamente per un coefficiente 0,5 che rappresenta mediamente il rapporto tra il numero di turni giornalieri normalmente effettuati e quelli possibili. (Nel caso degli impianti di formatura i turni possibili sono al massimo tre).

VIII) La capacità produttiva, dedotta conformemente a quanto stabilito al punto VI), e da adottare nella determinazione del contributo da concedere, dovrà tener conto anche del tasso di utilizzo degli impianti, ossia della produzione effettivamente realizzata nell'ultimo anno di attività definito nel comma terzo dell'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452.

A tal fine la capacità produttiva dovrà essere moltiplicata per un coefficiente di utilizzo determinato come segue:

definito un tasso di utilizzo ottimale pari al 90% della capacità produttiva, si assumerà un coefficiente di utilizzo pari a 1 se la produzione effettiva realizzata nell'ultimo anno risulterà essere stata superiore o uguale a quella corrispondente al tasso di utilizzo ottimale, in caso contrario, si assumerà un coefficiente pari al rapporto tra la produzione effettiva e la produzione corrispondente al tasso di utilizzo ottimale e, comunque, non inferiore a 0,5.

IX) I calcoli relativi alla determinazione della capacità produttiva, effettuati conformemente a quanto esposto nei punti precedenti, dovranno essere allegati alla domanda di contributo, corredati dei dati assunti a base dei calcoli stessi.

Roma, addì 18 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A11416

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° ottobre 1987, da rilasciare al tesoriere del provveditorato al porto di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 873 del 1986, come risulta modificato dalla citata legge di conversione, ove si prevede, tra l'altro:

al primo comma, che vengano ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per importi così valutati:

ente portuale di Genova: L. 124.600.000.000;
ente portuale di Venezia: L. 29.900.000.000;
ente portuale di Trieste: L. 29.300.000.000;
ente portuale di Savona: L. 4.500.000.000;

al terzo comma, che, per fronteggiare le occorrenze derivanti dalle spese di gestione dei suddetti enti per l'esercizio 1986 — eccedenti gli interventi descritti al precedente secondo comma — lo Stato concorre per i seguenti importi:

per l'ente portuale di Genova: L. 61.400.000.000;
per l'ente portuale di Venezia: L. 36.100.000.000;
per l'ente portuale di Trieste: L. 19.500.000.000;
per l'ente portuale di Savona: L. 6.700.000.000;

al quarto comma, che, a titolo di acconto sugli interventi di cui ai cennati primo e terzo comma, vengono autorizzate anticipazioni, in favore dei sottoindicati enti portuali, da parte dei loro tesorieri ed altri istituti di credito, per i seguenti importi:

ente portuale di Genova: L. 87.000.000.000;
ente portuale di Venezia: L. 29.500.000.000;
ente portuale di Trieste: L. 22.500.000.000;
ente portuale di Savona: L. 4.000.000.000;

al quinto comma, che le ulteriori anticipazioni a saldo sono autorizzate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 dei suddetti enti portuali, risultanti dai relativi conti consuntivi, deliberati dai competenti organi di amministrazione e certificati dai rispettivi collegi dei revisori;

Visto altresì l'art. 3 del ripetuto decreto-legge n. 873 del 1986, ove si prevede:

al primo comma, che le anticipazioni in acconto di cui al quarto comma del precedente art. 2 sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato con valuta 1° febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

al secondo comma, che le anticipazioni a saldo di cui al quinto comma del precedente art. 2 sono assunte a carico dello Stato con le medesime modalità indicate al primo comma, salvo che la valuta dei titoli da emettere decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto previsto dal quinto comma dell'art. 2;

al terzo comma, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli, stabilendone le caratteristiche con appositi decreti, ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi;

Visto il proprio decreto n. 426119/66-BD in data 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 1987, con cui è stata disposta, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 873/1986, un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1987, da destinare al ripianamento delle anticipazioni in acconto previste dal quarto comma dell'art. 2 della medesima disposizione legislativa;

Visto il proprio decreto n. 428649/66-BD-2 del 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1987, con cui è stata disposta, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 873/1986, un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1987, da destinare al ripianamento delle anticipazioni a saldo previste dal quinto comma dell'art. 2 della medesima disposizione legislativa per gli enti portuali di Genova, Trieste e Savona;

Visto il decreto interministeriale Marina mercantile-Tesoro in data 23 settembre 1987, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata, a favore del provveditorato al porto di Venezia, l'anticipazione a saldo prevista dal cennato quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 873/1986, per l'importo di L. 36.500.000.000;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al secondo comma dell'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 873 del 1986, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro, da rilasciare agli istituti di credito che concederanno le anticipazioni a saldo, previste dalla medesima disposizione legislativa, al provveditorato al porto di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 36.500.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: 5 anni;

godimento: 1° ottobre 1987;

tasso d'interesse lordo: 12%, pagabile annualmente;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° ottobre 1992;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 873 del 1986, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvederà altresì ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 556 del 1986, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° ottobre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1988 e l'ultima il 1° ottobre 1992.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1992.

Art. 6.

Il provveditorato al porto di Venezia provvederà a comunicare alla locale filiale della Banca d'Italia l'accensione della o delle anticipazioni previste dal quinto comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 873 del 1986, specificandone l'importo, la data di decorrenza e l'istituto o gli istituti di credito concedenti.

Presso la medesima filiale della Banca d'Italia verranno aperti conti di deposito in titoli a nome del o degli istituti di credito suddetti, per gli importi delle anticipazioni da questi concesse; su tali conti verranno versati i certificati di cui al presente decreto, a ripianamento delle anticipazioni stesse.

Gli istituti di credito assegnatari dei certificati provvederanno a retrocedere alla Banca d'Italia i dietimi d'interesse maturati sui titoli dal 1° ottobre 1987 alla data di concessione delle anticipazioni.

Qualora entro il 30 giugno 1988 le anticipazioni autorizzate con il decreto interministeriale citato nelle premesse non siano state accese per l'importo ivi previsto, l'emissione dei titoli di cui al presente decreto verrà considerata definita per i soli importi delle anticipazioni concesse, e si procederà alla stampa e alla consegna dei titoli.

Le filiali della Banca d'Italia provvederanno alla consegna dei certificati agli istituti di credito interessati.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; DECRETO LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 873, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1987, N. 26» «RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione

del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice A.B.I.; viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi, nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva, mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1987
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 302

87A11413

DECRETO 2 dicembre 1987.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 settembre 1987, di durata quadriennale, emessi per 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1987, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 141, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di 4 anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 700 milioni di ECU, con godimento 21 settembre 1987;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito:

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di 4 anni, con godimento 21 settembre 1987, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,75% 1987-1991» «EMISSIONE PER NOMINALI 700.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1987-1991» «ISSUE OF ECU 700,000,000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO AL CAMBIO DI LIRE 1.498,87 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1987-1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola lorda, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto dell'11 settembre 1987.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 4 compartimenti per il pagamento degli interessi annuali i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio.

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 198
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 54

87A11415

DECRETO 2 dicembre 1987.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 marzo 1987, di durata settennale, emessi per 800 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 426135/66-AU 131 del 18 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1987, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 259, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di 7 anni, al tasso d'interesse annuo del 7,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU, con godimento 25 marzo 1987;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di 7 anni, con godimento 25 marzo 1987, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 7 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,75% 1987-1994» «EMISSIONE PER NOMINALI 800.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «7,75% 1987-1994» «ISSUE OF ECU 800,000,000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale dei titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO AL CAMBIO DI LIRE 1.477,72 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «7,75% 1987-1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola lorda, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 18 marzo 1987.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 7 compartimenti per il pagamento degli interessi annuali i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1987
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 55

87A11414

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 245

Corso dei cambi del 16 dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1202,400	1202,400	1202,60	1202,400	1202,400	1202,45	1202,500	1202,400	1202,400	1202,40
Marco germanico	736,880	736,880	737,35	736,880	736,880	736,83	736,780	736,880	736,880	736,88
Franco francese	217,420	217,420	217,30	217,420	217,420	217,42	217,420	217,420	217,420	217,42
Fiorino olandese	654,630	654,630	655 —	654,630	654,630	654,68	654,730	654,630	654,630	654,73
Franco belga	35,203	35,203	35,24	35,203	35,203	35,21	35,218	35,203	35,203	35,20
Lira sterlina	2197,200	2197,200	2197 —	2197,200	2197,200	2197,30	2197,400	2197,200	2197,200	2197,20
Lira irlandese	1960,850	1960,850	1961 —	1960,850	1960,850	1960,87	1960,900	1960,850	1960,850	—
Corona danese	191,270	191,270	191,25	191,270	191,270	191,26	191,250	191,270	191,270	191,27
Dracma	9,281	9,281	9,28	9,281	—	—	9,282	9,281	9,281	—
E.C.U.	1520,050	1520,050	1521 —	1520,050	1520,050	1520,05	1520,050	1520,050	1520,050	1520,05
Dollaro canadese	917,400	917,400	917 —	917,400	917,400	917,20	917 —	917,400	917,400	917,40
Yen giapponese	9,430	9,430	9,43	9,430	9,430	9,43	9,430	9,430	9,430	9,43
Franco svizzero	904 —	904 —	903,60	904 —	904 —	904 —	904 —	904 —	904 —	904 —
Scellino austriaco	104,680	104,680	104,70	104,680	104,680	104,68	104,680	104,680	104,680	104,68
Corona norvegese	188,510	188,510	189 —	188,510	188,510	188,49	188,480	188,510	188,510	188,50
Corona svedese	202,570	202,570	202,50	202,570	202,570	202,57	202,580	202,570	202,570	202,57
FIM	298,130	298,130	298,50	298,130	298,130	298,19	298,250	298,130	298,130	—
Escudo portoghese	9,001	9,001	9 —	9,001	9,001	9,01	9,025	9,001	9,001	9 —
Peseta spagnola	10,861	10,861	10,90	10,861	10,861	10,86	10,870	10,861	10,861	10,86
Dollaro australiano	857,600	857,600	858 —	857,600	857,600	857,55	857,500	857,600	857,600	857,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1987

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1202,450	Lira irlandese	1960,875	Scellino austriaco	104,680
Marco germanico	736,830	Corona danese	191,260	Corona norvegese	188,495
Franco francese	217,420	Dracma	9,281	Corona svedese	202,575
Fiorino olandese	654,680	E.C.U.	1520,050	FIM	298,190
Franco belga	35,210	Dollaro canadese	917,200	Escudo portoghese	9,013
Lira sterlina	2197,300	Yen giapponese	9,430	Peseta spagnola	10,865
		Franco svizzero	904 —	Dollaro australiano	857,550

Media dei titoli del 16 dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	—
» 9% » » 1976-91	—
» 10% » » 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	—
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	99,875
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	100,850
» » » » 1- 8-1983/88	100,725
» » » » 1- 9-1983/88	100,725
» » » 1-10 1983/88	100,775
» » » » 15- 7-1985/90	99,025
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	98,850
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	102,500
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	103,050
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	102,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	102,675
» » » » 18- 2-1986/91	99,125
» » » » 1- 3-1984/91	101,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,025
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,425
» » » » 1- 6-1984/91	101,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,700
» » » » 1- 8-1984/91	100,700
» » » » 1- 9-1984/91	100,575
» » » » 1-10-1984/91	100,575
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	99,025
» » » » 18- 4-1986/92	98,375
» » » » 19- 5-1986/92	97,850
» » » » 1- 2-1985/95	99,175
» » » » 1- 3-1985/95	95,550
» » » » 1- 4-1985/95	95,450
» 1- 5-1985/95	95,325
» » » » 1- 6-1985/95	95,100
» » » » 1- 7-1985/95	96,800
» » » » 1- 8-1985/95	96,700
» » » » 1- 9-1985/95	96,950
» » » » 1-10-1985/95	96,825
» » » » 1-11-1985/95	97,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,650
» » » » 1- 1-1986/96	97,775
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,350
» » » » 1- 2-1986/96	97,750
» » » » 1- 3-1986/96	97.550
» » » » 1- 4-1986/96	97,450
» » » » 1- 5-1986/96	96,650
» » » » 1- 6-1986/96	97 —
» » » » 1- 7-1986/96	96,750
» » » » 1- 8-1986/96	96,725
» » » » 1- 9-1986/96	96,550
» » » » 1-10-1986/96	96,100
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,025
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,400
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,925
» » » 12,50% 1- 7-1988	101 250
» » » 12,50% 1-10-1988	101,375
» 12,50% 1-11-1988	101.775
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,175
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	101 900
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,325
» » » 9,25% 1- 1-1990	103,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	96,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	96.500
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,375
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,800
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,025
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,075
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,625
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,975
» » » 9,50% 1- 8-1990	98 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,850
» » » 9,25% 1-10-1990	95,925
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	97,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,525
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,950
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,725
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,500
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,575
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,875
» » » » 1983/90 11,50%	106,600
» » » » 1984/91 11,25%	107,600
» » » » 1984/92 10,50%	106,100
» » » » 1985/93 9,60%	102.025
» » » » 1985/93 9,75%	103,250
» » » » 1985/93 9,00%	100,200
» » » » 1985/93 8,75%	100,475
» » » » 1986/94 8,75%	99,375
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M16127

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro

Con decreto del Ministro del tesoro 1° dicembre 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 5, lettera *p)*, 7, 7-*bis*, 10, 18, 24, 27, 32, 43, 44, la soppressione degli articoli 19 e 22, ultimo comma, e la conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

87A11299

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 2 novembre 1987 il m.m. Giovanni Buono è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. Salus IV, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Ettore Anzilotti che non ha accettato l'incarico.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 2 novembre 1987 il m. capo Paolo Cozzolino è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. Restauro monumenti II, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Ettore Anzilotti che non ha accettato l'incarico.

Con decreto del Ministto del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 2 novembre 1987 il m.m. Sossio Liccardo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. Febbraio 80, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Ettore Anzilotti che non ha accettato l'incarico.

87A11302

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 1° dicembre 1987 ha autorizzato la società «Fideval - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 1° dicembre 1987 ha autorizzato la società «A.G.I.E.D. S.r.l.», con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

87A11303

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 22 dicembre 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	222
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	283
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	622	625	628	631	634
Petrolio (*)	»	614	617	620	623	626
Olio comb.le fluido	L./kg	334	337	340	343	346

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A11481

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione del programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia. (Deliberazione 2 dicembre 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante all'art. 3, comma 5, il conferimento di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 al Fondo speciale per la ricerca applicata che, per l'anno 1987, si avvale altresì del conferimento di lire 700 miliardi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in data 23 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti, che assegna, in sede di riparto delle citate disponibilità del Fondo per l'anno 1987, lire 219 miliardi a favore dei programmi nazionali di ricerca (articoli 8-13 della legge n. 46/1982);

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica n. 5385/15/64, del 23 luglio 1987, concernente il programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia per una spesa complessiva di lire 105 miliardi e l'indicazione di specifiche tematiche prioritarie recanti una spesa di lire 45 miliardi;

Visto che a fronte dei programmi nazionali di ricerca per la microelettronica, tecnologia biomedica, siderurgia, chimica, edilizia, tecnologie in oncologia e farmaci, approvati dal CIPI con delibere in data 8 giugno 1983, 19 ottobre 1983 e 2 maggio 1985 e da attivare in via prioritaria per lire 563,9 miliardi, sono stati aggiudicati contratti di ricerca per complessive lire 528,81556 miliardi, con disponibilità residuali pari a lire 35,08444 miliardi;

Considerato che al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sopramenzionate tematiche prioritarie si provvede con il predetto importo residuale, nonché, per i restanti 10 miliardi di lire con la disponibilità di lire 219 miliardi del Fondo speciale per la ricerca applicata per il 1987 di cui al citato decreto ministeriale 23 gennaio 1987 al netto dei 209 miliardi di lire previsti dalla delibera CIPI in data 28 maggio 1987 concernente il programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate;

Considerato che la parziale realizzazione di detto programma non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari delle ricerche in esso previsti con la connessa traduzione industriale nel medio periodo;

Vista la relazione del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio, trasmessa con nota n. 2/3934 del 26 novembre 1987;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

A) È approvato nel suo complesso il programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia di cui in premessa.

B) In via prioritaria il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica attiverà, per il momento, contratti fino a lire 45 miliardi da ripartirsi, per ciascuna area di ricerca, secondo le tematiche di seguito elencate e per l'importo a fianco indicato:

a) *Area terapeutica:*

tema 1 Cuore artificiale temporaneo di seconda generazione	15 L./mld.
tema 3 Angioplastica coronarica meccanica	4 »
tema 5 Protesi passive cardiache e vascolari ad alta biocompatibilità	9 »
Sub totale	28 L./mld

b) *Area diagnostica:*

tema 7 Cardioangiografia ultrasonica	9 L./mld.
tema 9 Interpretazione automatica dell'elettrocardiogramma	4 »
tema 10 Analisi dell'elettrocardiogramma in pazienti ambulanti	4 »
Sub totale	17 L./mld.
Totale	45 L./mld.

C) Al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

D) Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento di alcune delle sopracitate tematiche di ricerca o parti delle stesse, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può considerare, nel limite di spesa sopraindicato, altre tematiche previste nel programma, informandone tempestivamente il CIPI.

E) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nel medesimo limite complessivo di spesa, alle occorrenti compensazioni in caso di variazione nei costi indicati per ciascun progetto, anche avvalendosi delle possibili economie realizzabili sui costi stimati.

F) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali delle ricerche attivate nel quadro del programma e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della stessa legge.

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) di assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelli in corso di esecuzione nel quadro del programma nazionale di ricerca per la tecnologia biomedica e dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché, di intesa con il Ministro della sanità, quelle promosse dal programma «Prevenire e contrastare le malattie cardiovascolari» di cui alla proposta di piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 595/1985;

b) di curare che, nella scelta e nell'esecuzione degli specifici oggetti di ricerca, sia assicurata, in termini di impatto complessivo delle attività e dei risultati di ricerca, la necessaria idoneità dei progetti sotto il duplice profilo del potenziamento della cardiologia e cardiochirurgia italiane e del miglioramento del rapporto costi-efficacia del Servizio sanitario nazionale;

c) di stimolare ulteriormente il coordinamento tra imprese e società di ricerca anche avvalendosi a tale scopo delle opportunità agevolative previste dalla nuova legge per il Mezzogiorno, con l'uso concertato dei due strumenti di intervento pubblico al fine di amplificarne gli effetti e le ricadute;

d) di favorire, anche tramite i progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche, la crescita delle conoscenze di base e la formazione di nuove competenze nel settore delle tecnologie biomediche correlate al presente programma particolarmente per quanto attiene all'ambito terapeutico e riabilitativo.

Invita

il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ad esplicitare in occasione dei rapporti annuali previsti dall'art. 11 della legge n. 46/1982, le attività svolte per l'attuazione delle raccomandazioni di cui sopra.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A11418

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Roma, Torino, Genova e Bari della classe 1ª/*A* e di Ragusa, Trapani, Andria (Bari), Lucera (Foggia), Avezzano (L'Aquila), Portoferraio (Livorno) e Afragola (Napoli) della classe 1/*B*, nonché delle province di Taranto e Agrigento della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Roma, Torino, Genova e Bari della classe 1ª/*A*, Ragusa, Trapani, Andria, Lucera, Avezzano, Portoferraio e Afragola della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Taranto e Agrigento della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Servizio segretari comunali e provinciali - Divisione personale, non oltre il 10 febbraio 1988, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che intendono partecipare a più di uno dei concorsi indetti con il presente bando dovranno inviare, con un unico plico, tutte le domande relative alle sedi alle quali intendono partecipare e tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni citate nel seguente art. 5.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 dicembre 1987

p. *Il Ministro:* RUSSO

87A11375

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Dichiarazione di deserzione del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito - indirizzo telecomunicazioni, ramo radioelettronico, da conferire presso la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1986, n. 7231, registrato alla Corte di conti il 15 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte 1ª, serie generale, n. 86 del 13 aprile 1987, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di perito in prova — indirizzo telecomunicazioni, ramo radioelettronico — del personale dell'esercizio di sesta categoria, per complessivi centocinquantadue posti, di cui tre da conferire presso la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1987, n. 7524, con il quale tutti gli aspiranti al predetto concorso sono stati esclusi per mancanza di uno dei requisiti prescritti dal bando;

Decreta:

Il pubblico concorso, per esami, a tre posti di perito in prova - indirizzo telecomunicazioni, ramo radioelettronico - da conferire presso la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 dicembre 1986, n. 7231, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 400, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica parte prima, serie generale, n. 86 del 13 aprile 1987, è dichiarato deserto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 10 agosto 1987

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1987
Registro n. 43 Poste, foglio n. 339

87A11307

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di concorsi pubblici compartimentali a posti di operatore trasporti nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nelle regioni Sicilia e Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1987, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1982, n. 4815, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1986, registro n. 29, foglio n. 139, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore trasporti in prova nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Sicilia, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1981, n. 4294 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14 del 15 luglio 1987, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1983, n. 4879, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1986, registro n. 33, foglio n. 13, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore trasporti in prova nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Veneto, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1981, n. 4294 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981).

87A11308

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1255/1961;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la nota 18 giugno 1986, prot. n. 2275, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione del posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) all'istituto giuridico delle facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio di questa Università, già coperto dalla dott.ssa Paola D'Addino e ne ha autorizzato l'emissione del bando di concorso;

Visto il decreto rettorale n. 294 del 16 febbraio 1981, con il quale presso le Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio sono stati costituiti, in luogo del soppresso istituto giuridico, gli istituti di diritto e procedura penale, diritto pubblico generale e diritto privato, al quale ultimo era assegnata la dott.ssa Paola d'Addino in qualità di titolare del posto di tecnico laureato messo a concorso con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di diritto privato delle facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio di questa Università, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione ai limiti di età previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Termine di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale dovranno essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore dell'Università degli studi di Salerno Ufficio concorsi personale non docente, via Urbano II Salerno, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

d) il possesso di uno dei diplomi di laurea rilasciati dalle facoltà di cui allart. 2, lettera *a)* di cui al pesente bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione;

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data dalla sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;

h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, altresì, il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso e i titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia eventualmente in possesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice del concorso sara nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Titoli di merito

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti, in originale o in copia, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, attestanti il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio (25%) riservato alla commissione giudicatrice.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: argomenti relativi al diritto privato;

Seconda prova scritta: argomenti relativi al diritto privato comparato;

prova pratica con relazione scritta: ricerca di materiale bibliografico italiano e straniero su di un argomento di diritto privato;

prova orale: discussione degli argomenti oggetto delle prove scritte.

Il candidato dovrà dimostrare, inoltre, di saper tradurre testi tecnici in lingua francese, e, a scelta, dalla lingua inglese, tedesca o spagnola.

L'Università degli studi di Salerno comunicherà ai candidati ammessi al concorso il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera d'invito.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 8.

Graduatoria di merito

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente delle votazioni riportate da ciascun candidato.

Per la formazione della graduatoria finale, che sarà approvata con decreto rettorale, si terrà conto, a parità di merito, delle norme che danno diritto alla precedenza nella nomina.

A tal fine, i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, devono consegnare o far pervenire, all'amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto con esito positivo la prova orale, i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami tenendo conto dei titoli di preferenza. La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Art. 9.

Nomina

A norma dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, una volta approvata la graduatoria del concorso, si provvederà alla nomina in prova del vincitore e alla sua contestuale immissione in servizio. Il provvedimento di nomina è immediatamente esecucutivo, fatta salva la eventuale sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte di conti. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio il vincitore dovrà produrre i seguenti documenti, a pena di decadenza:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) documento comprovante il diritto all'elevazione del limite massimo d'età, qualora il candidato abbia usufruito di una delle elevazioni concesse dalle vigenti disposizioni di legge;

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti;

9) firma autenticata su fotografia recente;

10) dichiarazione, in data recente, attestante se ricopra altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di reddito di lavoro subordinato; in caso affermativo, il candidato dovrà dichiarare di optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro i 30 giorni successivi, pena la decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della richiesta dell'Università degli studi di Salerno.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel termine sopra indicati i documenti di cui ai numeri 5), 6), 8), la dichiarazione di opzione nonché copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Periodo di prova

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguirà la nomina a tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Salerno, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova gli sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Salerno, addì 15 maggio 1987

p. *Il rettore:* ACIERNO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 10 luglio 1987
Registro n. 25 Università, foglio n. 121

Schema di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore, dell'Università degli studi Ufficio concorsi personale non docente Via Urbano II 84100 SALERNO

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... e residente in ....
via .... n. .... c.a.p. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di diritto privato delle facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio di codesta Università.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite d'età perchè (1)
....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del titolo di studio .... (4);
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;
6) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (5);
7) non è stato dispensato o destituito dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6).

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo:

Via .... n. ......
Città .... (c.a.p. ....).

Ai fini della valutazione prevista dall'art. 6 del bando di concorso, allega i seguenti titoli:

1) ....;
2) ....;
3) ....

Data ....

Firma (7)

....

(1) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento è l'autorità che lo ha emesso.

(4) Indicare il titolo di studio posseduto richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del bando di concorso.

(5) Indicare i periodi di servizio, le amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Tale dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(7) Firma autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capufficio o del reparto militare presso il quale si presta servizio.

87A10943

UNIVERSITÀ DI MODENA

Concorso ad un posto di conservatore

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno, 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Vista la nota n. 280 A/2 del 19 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso per un posto di conservatore del ruolo di carriera direttiva dei curatori degli orti botanici e conservatori dei musei delle scienze presso l'Istituto di Zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università (posto assegnato con decreto ministeriale 14 marzo 1963);

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore nel ruolo di carriera direttiva dei curatori degli orti botanici e conservatori dei musei delle scienze (collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di biologia animale (già istituto di zoologia) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di laurea in scienze naturali o scienze biologiche;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo restando il limite massimo di anni 45;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed alla data di nomina in prova.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al rettore dell'Università di Modena entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal quello successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando. Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso stesso:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non è dattiloscritta - le aspiranti coniugate dovranno indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno indicare ed allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) il possesso e sua specificazione di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *a)* del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni);

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

Per coloro che all'atto della presentazione della domanda fossero in servizio di ruolo presso un'amministrazione statale, sarà sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare il visto potrà essere apposto dal capo del reparto militare.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale sulle materie indicate nel programma d'esame allegato al presente decreto.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta fra quelle indicate nel programma.

Ai concorrenti sarà data notizia, mediante raccomandata con tassa a carico del destinatario, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prova d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido con fotografia recente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza alla nomina, in quanto appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione di detti documenti è di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale con esito positivo.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università di Modena senza necessità di particolare richiesta da parte di questa amministrazione.

Art. 7.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, sarà approvata con decreto rettorale ed i relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia a seguito, di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto sarà in ogni caso retribuito.

Art. 8.

La presentazione dei documenti, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

I documenti, da presentare in carta legale, sono:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia autenticata del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica;

8) firma autenticata su fotografia recente;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altro posto retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

La dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

10) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

I documenti di rito dovranno essere conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Ai sensi dell'ultimo comma del già citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine indicato, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

Il trattamento economico sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni per il personale statale con la qualifica di conservatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei curatori e conservatori (settima qualifica funzionale).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

La relazione finale, redatta a cura della commissione giudicatrice e contenente la graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale - parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Modena, addì 17 marzo 1987

Il rettore: GOTTARDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Modena, addì 22 settembre 1987
Registro n. 60 Università, foglio n. 246

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prima prova scritta:* Il candidato deve dimostrare conoscenza della biologia, evoluzione ed eto-ecologia dei principali taxa utilizzabili nell'allestimento di un museo.

2) *Seconda prova scritta:* Il candidato deve dimostrare di possedere buona conoscenza delle problematiche generali inerenti l'organizzazione e strutturazione di collezioni di animali al fine di allestire una esposizione museologica razionale.

3) *Terza prova scritta:* Il candidato deve dimostrare esperienza nelle metodiche di preparazione di materiale zoologico ai fini conservativi ed espositivi.

4) *Prova orale:* Sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Via dell'Università, 4 - 41100 MODENA

... l.... sottoscritt.. (*a*)
nat.... a...................................... (provincia di ....)
il .... e residente in..
(provincia di..) c.a.p. ....
via .... n. .... chiede di essere ammess...
a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il dipartimento di biologia animale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesto Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... (*b*);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di............ (*c*);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio.................. (*e*);

6) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (*f*);

7) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*g*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale (*h*);

9) elegge il proprio domicilio in .... (città, via, numero e c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (*i*)

(*a*) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del coniuge.

(*b*) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limitre massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo. Allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso di tali titoli.

(*c*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(*d*) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

(*e*) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso specificando l'anno e l'istituto presso il quale è stato conseguito.

(*f*) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(*g*) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*h*) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio.

87A10944

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, nei ruoli locali istituiti nella provincia, ad un posto di ragioniere del personale nella casa circondariale, due posti di operatore tecnico delle tasse e imposte indirette sugli affari, due posti di coadiutore meccanografo delle dogane e imposte indirette ed un posto di educatore per adulti nella casa circondariale.

Con decreto n. 20789/PR.I del 5 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1987, registro n. 11, foglio n. 181, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 dicembre 1987, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere (sesta qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della ex carriera di concetto nella casa circondariale di Bolzano.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 9 dicembre 1987.

Con decreto n. 20787/PR.I del 5 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1987, registro n. 11, foglio n. 179, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 dicembre 1987, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore tecnico (quarta qualifica) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della ex carriera esecutiva delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e uno ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 9 dicembre 1987.

Con decreto n. 20788/PR.I del 5 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1987, registro n. 11, foglio n. 178, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 dicembre 1987, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo (quarta qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della ex carriera esecutiva delle dogane e imposte indirette.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 9 dicembre 1987.

Con decreto n. 20790/PR.I del 5 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1987, registro n. 11, foglio n. 180, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 dicembre 1987, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di educatore per adulti (sesta qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della ex carriera di concetto nella casa circondariale di Bolzano.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 9 dicembre 1987.

87A11311

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di radiologia a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 1° dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Termoli (Campobasso).

87A11241

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 settembre 1987 concernente il «Riconoscimento della indicazione geografica "Langhe" per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, all'art. 1, comma secondo, undicesimo rigo, dove è scritto: «*Lequi Berria*», leggasi: «*Lequio Berria*»; alla pag. 8, nella prima colonna, alla riga ottava del terzo comma, dove è scritto: «*Ceresolo d'Alba*», leggasi: «*Ceresole d'Alba*» e nella seconda colonna, al rigo ottantacinquesimo del medesimo terzo comma, dove è scritto: «*Rio Bocchiardi*», leggasi: «*Rio Bocchiardo*».

87A11322

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ÀDIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	200.000
	semestrale	L.	110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	82.000
	semestrale	L.	44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	L.	313.000
	semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100872990)